



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

“PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ”
tra la Prefettura di Potenza e il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura in funzione di stazione appaltante ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

PREMESSO

che le parti firmatarie - Prefettura di Potenza e il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura - ritengono utile rafforzare le misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, al fine di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";

che è stato individuato nel presente Protocollo d'intesa lo strumento più idoneo per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che le parti, hanno inteso con il presente Protocollo d'intesa individuare le modalità operative e le tempistiche che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna a realizzare determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative.

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il regolamento delegato (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023 della Commissione Europea che ha aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria e, per l'effetto, ha modificato l'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 a valere dal 1° gennaio 2024;

l'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n.190 che annovera le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa;



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, adottato con delibera dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 7 del 17 gennaio 2023, anche nel suo aggiornamento 2023, di cui al testo approvato dal Consiglio dell'ANAC con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di nuova generazione accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC, in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie, consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell'Interno il 27 gennaio 2015;

l'art 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha innovato l'elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è necessaria l'iscrizione nelle *white list*;

la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/119/12 IV PARTE del 28 luglio 2020 recante "Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori";

l'art 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno dell'entrata in vigore del



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79;

la circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022, recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR”;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026 (P.I.A.O.), adottato dal Ministero della Cultura con D.M. del 31 gennaio 2024, in particolare nella parte (Allegato – punto 7.11) in cui, fra le misure di prevenzione del rischio corruttivo elencate, si fa espresso riferimento ai Patti/Protocolli di integrità/legalità (M.11);

RITENUTO

che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la **Prefettura di Potenza e il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura**, in funzione di stazione appaltante, del presente “**Protocollo per la legalità**” finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - alla filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sotto soglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21 marzo 2017;

Visto il nulla osta del Ministero dell’Interno – Gabinetto, fornito con nota n. 47916 in data 4 giugno 2024;



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

LA PREFETTURA DI POTENZA

nella persona del Prefetto Dott. Michele Campanaro

LA STAZIONE APPALTANTE

Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura

nella persona del Segretario regionale *ad interim* Dott.ssa Luigina Tomay

CONVENGONO

Art. 1

(Azioni a tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici)

Al fine di prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, si procederà ad estendere i controlli e le verifiche antimafia previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 come di seguito indicato:

- a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 ed ampliati a seguito di quanto disposto dall'art. 4 bis del decreto legge n.23/2020 (per i quali la L. n.114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura per la Basilicata si impegna ad inserire nei propri bandi, avvisi, lettere d'invito e contratti apposita clausola che impone agli operatori economici di comprovare l'avvenuta, o richiesta, iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere domandata, a cura dell'operatore economico aggiudicatario, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List, ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione sarà ritenuta valida la data di richiesta, al fine della decorrenza dei trenta giorni;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente e con l'esclusione degli interventi relativi alle opere finanziate con fondi PNRR o PNC, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà ad acquisire **l'informazione antimafia** ex artt. 84 e 91 D. Lgs. N.159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
 - per tutti i contratti relativi agli affidamenti o appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia di importo pari o superiore a 60.000,00 euro;
 - per i subappalti, subcontratti e subaffidamenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ai 50.000,00 euro;



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

- per gli affidamenti diretti, di qualunque importo, aventi ad oggetto attività c.d. “sensibili”, secondo l’elenco di cui al novellato art. 1, comma 53, della L. n.190/2012;
- c) ricevuta la predetta richiesta, la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell’informazione liberatoria tramite B.D.N.A. Analogamente nel caso in cui l’operatore economico abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura competente per territorio, saranno acquisite sempre tramite B.N.D.A.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, il Segretariato regionale prevede nella documentazione di gara (*lex specialis*) e nel contratto di appalto o concessione, le clausole di cui al comma 2, lett. a), b), e c) del successivo art. 3.

Art. 2 **(Informativa antimafia)**

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subappalti che ricadono nella fascia di valore di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), o in caso di comunicazione di avvenuti subcontratti che ricadono anch’essi nella fascia di valore di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura inserirà nella B.D.N.A. la richiesta di informazioni alla Prefettura ai fini del rilascio delle certificazioni antimafia di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n.159 /2011, con tutti i dati relativi alle società e imprese, compresi i relativi familiari e conviventi ex art. 85, comma 3, D. Lgs. n.159/2011, nonché con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto, ed intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subappalto o del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Le certificazioni antimafia non potranno essere richieste sulle persone fisiche, come disposto in data 2 marzo 2023 dalla Sentenza n.2212 del Consiglio di Stato.



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

Art. 3 (Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura s'impegna ad includere nella documentazione di gara (*lex specialis*) e nei contratti le seguenti dichiarazioni/clausole:

- Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore, subappaltatore o subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di Polizia Giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.” La parte firmataria si impegna, altresì, a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all’Autorità Giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della Prefettura in materia, l’ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria;*
- Clausola nr. 2: *“il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura, l’Appaltatore in caso di subappalto o subcontratto, il subappaltatore o subcontraente in caso di stipula di subaffidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. e a darne comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di Polizia Giudiziaria di riferimento sul territorio.”*

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nella documentazione di gara (*lex specialis*):

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. n.159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante proceda alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicate, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere accettata dall'impresa subcontraente.

Inoltre la stazione appaltante, ossia il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura, prevede nella documentazione di gara (*lex specialis*) e nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- aa) clausola risolutiva espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- bb) divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Art. 4 (Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie:

- ✓ di contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 60.000,00 euro;
- ✓ di subappalti e sub-contratti di importo pari o superiore a 50.000,00 euro;
- ✓ di affidamenti diretti di qualunque importo, aventi ad oggetto attività c.d. "sensibili", secondo l'elenco di cui al novellato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

Nella citata banca dati sarà inclusa l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali.

Il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura si impegna a trasmettere alla Prefettura di Potenza gli esiti del suddetto monitoraggio con periodicità annuale a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, attraverso l'implementazione di un modello in formato elettronico condiviso.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14 marzo 2003, come previsto dalla legge n.94/2009 e relativo regolamento attuativo, coinvolgendo anche il personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, al fine di contribuire alle attività di controllo nello specifico settore.

Art. 5

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributive)

Il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura verificherà, anche ai fini dell'acquisto di efficacia dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Inoltre, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura verificherà la regolarità contributiva del subappaltante già nella preventiva fase dell'affidamento in subappalto, fermo restando quanto già imposto in materia dagli artt.100 e 119 del D.lgs. n. 36/2023.



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

Art. 6 (Sicurezza sul lavoro)

Il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo, il predetto Segretariato, per il tramite delle figure nominate per il controllo, verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura è chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. n.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” come modificato dal D.L. n.187/2010, convertito in Legge n. 217 del 17 dicembre 2010. Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.. Il medesimo Segretariato provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola. In entrambi i casi, in caso di violazione, la stazione appaltante procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto.



Prefettura – U.T.G. di Potenza



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA

Art. 8 **(Efficacia giuridica del Protocollo per la Legalità)**

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente **Protocollo per la Legalità**, il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura ne curerà l'inserimento nella documentazione di gara (*lex specialis*), prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi o di concessione. In particolare, il predetto Segretariato riporterà nei contratti le clausole elencate nel presente Protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto, del subappalto e del subcontratto.

Il presente **Protocollo per la Legalità** ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e alla scadenza potrà essere prorogato, d'intesa, anche tacita, tra le parti e previa verifica.

Potenza lì, 22 luglio 2024

Il Prefetto di Potenza
(Campanaro)

Il Segretario Regionale *ad interim*
(Tomay)

